

BGer 8C 483/2023 vom 15. September 2023

Bundesgericht, 2023-09-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_8C_483_2023

FR: TF 8C 483/2023 du 15 septembre 2023

IT: TF 8C 483/2023 del 15 settembre 2023

Regeste

Assicurazione contro la disoccupazione (presupposto processuale) | Assicurazione contro la disoccupazione

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 con riferimenti).

E. 1.2

L' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF stabilisce che il ricorso al Tribunale federale, per essere ammissibile (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti. È necessario confrontarsi specificatamente con i considerandi della sentenza impugnata e spiegare in dettaglio quali disposizioni siano state violate dall'autorità inferiore e perché (DTF 134 V 53 consid. 3.3; 133 IV 286 consid. 1.4). La semplice ripetizione del proprio punto di vista o la mera affermazione che il giudizio impugnato sia sbagliato non è sufficiente (sull'inammissibilità di critiche appellatorie, cfr. DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 144 V 50 consid. 4.2; 137 V 57 consid. 1.3).

E. 2.1

Esposte le disposizioni e la giurisprudenza relative al rispetto del termine di ricorso secondo la LPGA ([RS 830.1]; cfr. artt. 60 cpv. 1, 38-41 LPGA; cfr. in particolare DTF 142 V 125 consid. 4.3; 136 V 295 consid. 5.9; 134 V 49 consid. 2), nonché in merito alla validità della notificazione di una decisione tramite posta A Plus (cfr. sentenza 8C_665/2022 del 15 dicembre 2022 consid. 4.5 con riferimenti), il Presidente della Corte cantonale ha accertato che la decisione su opposizione litigiosa è stata consegnata a mano al ricorrente l'11 aprile 2023, allo sportello della Cassa. Essendo il termine per ricorrere scaduto il 16 maggio 2023, il ricorso inoltrato il 5 giugno 2023 al Tribunale delle assicurazioni risultava tardivo. Di conseguenza, posto che le condizioni per la restituzione del termine non erano realizzate, il ricorso andava dichiarato irricevibile.

E. 2.2

Il ricorrente descrive elementi di fatto relativi alla propria situazione lavorativa e a quella della ditta C._____ SA durante la pandemia COVID-19, affermando che egli avrebbe adempiuto tutte le condizioni imposte dalla LADI (RS 837.0) e che si troverebbe senza colpa in uno stato di totale indigenza. La sentenza avversata urterebbe così "i principi

indicati dalla Commissione della sicurezza sociale del Consiglio nazionale del 26 marzo 1999". L'insorgente non solleva però alcuna censura in merito al mancato rispetto del termine di ricorso ai sensi della LPGA, unico oggetto del giudizio cantonale. Nel ricorso non è infatti spiegato per quali eventuali ragioni l'accertamento dei fatti sarebbe manifestamente inesatto, né perché vi sarebbero gli estremi per ritenere rispettato il termine di ricorso o per ammetterne la restituzione.

E. 2.3

Il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali minime suesposte e pertanto, statuendo secondo la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF , deve essere dichiarato inammissibile.

E. 3

Viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.